

## Bur n. 72 del 29/08/2008

Trasporti e viabilità

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2240 del 08 agosto 2008

L.R. 27 febbraio 2008, n. 1, art. 12. "Legge finanziaria regionale per l'anno 2008". Progetto bike sharing.

Riferisce l'Assessore alle Politiche per la Mobilità e le Infrastrutture Renato Chisso

Con L.R. n. 1/2008, art. 12, di approvazione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008, è stata stanziata, tra l'altro, la somma di Euro 500.000,00 da assegnare all'attivazione e promozione del servizio di bike sharing nei Comuni veneti.

Il fine della norma regionale è quello di favorire la riduzione dell'inquinamento da polveri sottili nei centri urbani veneti e promuovere, nel contempo, una mobilità intelligente mediante l'avvio di una campagna di informazione e sensibilizzazione, rivolta alla popolazione, per avvalorare i vantaggi derivanti dall'uso condiviso delle biciclette, con l'adozione di servizi di noleggio automatico di biciclette denominato "bike sharing".

La Giunta regionale è stata autorizzata ad erogare contributi ai Comuni veneti per l'acquisto delle biciclette e delle relative attrezzature (rastrelliere etc.) necessarie per la dotazione del servizio di noleggio, da allocare in punti considerati cruciali all'interno dell'area urbana. Le rastrelliere dislocate presso zone strategiche della città, quali ad esempio: stazioni ferroviarie, parcheggi scambiatori, piste ciclabili, etc., permetteranno sia ai cittadini che ai turisti di accedere con facilità al servizio.

Con l'odierno provvedimento si intendono, pertanto, adottare le modalità operative ed i criteri per la ripartizione dei contributi destinati ai Comuni per il finanziamento del servizio di bike sharing, rinviando ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale l'assegnazione degli stessi.

Tenuto conto della necessità di attivare una più celere procedura per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, si ritiene opportuno che, una volta fissati i criteri di ripartizione da parte della Giunta Regionale, il procedimento per l'accesso al contributo sia affidato al dirigente della Direzione regionale Mobilità, che dovrà espletare idonea istruttoria. Le richieste di finanziamento dovranno essere indirizzate alla Regione Veneto e dovranno pervenire, entro il termine previsto, alla stessa Direzione Mobilità – Cannaregio Calle Priuli, 99 – 30124 VENEZIA.

In considerazione della somma a disposizione ammontante ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) si ritiene preferibile non svilire l'intervento regionale, ma renderlo più efficace, finanziando progetti completi, accompagnati da una proposta di campagna pubblicitaria rivolta a sensibilizzare l'utenza, e presentati da Comuni non ancora muniti di tale servizio, privilegiando i Comuni capoluogo e successivamente i Comuni non capoluogo, associati e singoli.

In caso di ulteriore disponibilità di fondi saranno finanziati i progetti presentati da Comuni che intendono ampliare il servizio già esistente nel territorio.

In riferimento a quanto sopra i contributi saranno attribuiti mediante l'adozione dei seguenti criteri di preferenza:

- ◆ progetto presentato da un Comune capoluogo del Veneto che non abbia ancora attivato il servizio di bike sharing;
- ◆ progetto presentato da Comuni non capoluogo associati o singoli che non abbiano ancora attivato il servizio di bike sharing;

- ◆ progetto che intende incrementare o migliorare il servizio di bike sharing già esistente nel Comune (in caso di ulteriori disponibilità).

A parità di condizioni tra i Comuni beneficiari secondo l'ordine succitato, va assegnata ulteriore preferenza in funzione di:

- a) organizzazione del servizio, tenuto conto del numero delle biciclette utilizzate e del numero delle postazioni in cui sono dislocate le rastrelliere e della continuità operativa del servizio offerto, con riferimento all'intero arco della giornata ed ai periodi estivi e festivi;
- b) entità della popolazione residente nel territorio comunale;
- c) flusso turistico di cura o di soggiorno.

L'attività relativa alla campagna di sensibilizzazione dell'utenza nelle aree urbane sarà gestita singolarmente secondo le azioni che ogni Comune intenderà intraprendere in via autonoma, purché abbia come obiettivo una funzione educativa, informativa e divulgativa. Gli oneri derivanti dalla relativa campagna informativa non superiori al 5% del progetto rientrano nel finanziamento che verrà assegnato al singolo Comune per l'istituzione del servizio di bike sharing.

Completata l'istruttoria secondo le indicazioni sopra determinate, con successiva deliberazione della Giunta Regionale, si provvederà poi all'assegnazione dei contributi sulla base di una graduatoria unica e all'individuazione delle prescrizioni ai fini dell'erogazione degli stessi.

Il contributo complessivamente assegnato ad ogni Comune non può essere superiore ad Euro 70.000,00 (settantamila/00). Tale contributo inoltre non può essere superiore al 75% del costo effettivo del progetto, I.V.A. esclusa.

Ogni spesa eccedente il contributo regionale assegnato sull'investimento del Comune, compresi i costi relativi all'esercizio del servizio, saranno a carico del Comune beneficiario.

In sede di assegnazione il contributo ai Comuni potrà essere ridotto fino al 50% dalla Giunta Regionale al fine di agevolare l'accesso al finanziamento ad un maggior numero di Comuni.

Per una corretta informazione ai Comuni interessati alla proposizione dei progetti si ritiene opportuna la pubblicazione di uno specifico "Avviso" **Allegato A)** il cui schema si propone all'approvazione della Giunta Regionale con il presente provvedimento.

Tale avviso, pubblicato sul B.U.R., consentirà ai Comuni di conoscere le condizioni per il finanziamento dei progetti ed il termine entro cui presentare la richieste che si propone adesso di fissare alla data del 31/10/2008.

Per il raggiungimento dell'obiettivo succitato verrà utilizzato l'apposito capitolo di spesa 101076 denominato "*azioni regionali per la realizzazione del progetto "bike sharing"*" finanziato con la succitata L.R. n. 1/2008.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'art. 12 della L.R. n. 1/2008;

delibera

1. di approvare, unitamente alle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i criteri per la ripartizione dei contributi, nonché lo specifico "Avviso" **Allegato A**), che consentirà ai Comuni di conoscere le condizioni per il finanziamento dei progetti;
2. di dare mandato al Dirigente della Direzione regionale Mobilità per l'attuazione del presente provvedimento, procedendo all'adozione di ogni atto necessario per l'attuazione e la conclusione degli adempimenti procedurali inerenti e conseguenti, compresa l'emanazione dell'avviso;
3. di rinviare, a seguito dell'espletamento dell'istruttoria delle richieste presentate, ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale l'assegnazione dei contributi e l'individuazione delle prescrizioni ai fini dell'erogazione degli stessi ai Comuni.